

REGOLAMENTO RAZZA BRUNA

Art. 1

L'Associazione Provinciale Allevatori di Oristano, in nome e per conto dell'A.R.A Sardegna, sotto il patrocinio dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna e dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura, organizza una Mostra Regionale riservata ai bovini di razza Bruna iscritti al Libro Genealogico Nazionale.

La Mostra avrà luogo con l'assistenza ed il controllo dell'Ufficio Centrale e dell'Ufficio Provinciale del Libro Genealogico della razza Bruna di Oristano.

Art. 2

Le domande di iscrizione redatte sugli appositi moduli devono pervenire all'Associazione Provinciale Allevatori, Ufficio Provinciale del Libro Genealogico, di Oristano entro e non oltre il **03 Marzo 2016**.

Con la presentazione della domanda di partecipazione l'allevatore iscritto al Libro Genealogico accetta senza riserve il Regolamento delle Mostre e tutte le disposizioni e norme vigenti e si impegna a versare l'importo di € 5,00 per capo a catalogo e € 5,00 per capo presente, salvo migliori condizioni che valuterà il Direttivo A.R.A..

Art. 3

Tutti i soggetti iscritti ai Registri Genealogici della Razza possono essere esposti in Mostra con le limitazioni dettate dalle esigenze organizzative.

Tali soggetti devono essere da almeno due mesi in possesso del titolare dell'allevamento.

Art. 4

I bovini iscritti alla Mostra devono trovarsi ad Arborea, Centro Fieristico Strada 19 Est, per le ore 18.00 del giorno 29.04.2016 e rimanere esposti fino alle ore 20.00 del giorno 01.05.2016.

Art. 5

Ogni soggetto, munito di certificati sanitari previsti dalle vigenti disposizioni, viene sottoposto all'arrivo a visita sanitaria a norma del Regolamento di polizia veterinaria. Tutti i soggetti devono essere muniti dei prescritti mezzi di contenzione.

Per i maschi è obbligatorio l'anello dopo i 12 mesi di età.

Art. 6

I soggetti si identificano, in maniera evidente, con il numero di catalogo alla testa o alla groppa.

L'identificazione e la numerazione è effettuata da personale all'uopo incaricato dall'Ufficio Provinciale del Libro genealogico.

Art. 7

La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli espositori. Il personale di custodia deve essere in numero adeguato ai bovini presentati.

Art. 8

Tutti i soggetti iscritti alla Mostra sono suddivisi nel catalogo per sezioni e categorie e elencati in ordine crescente di età.

Nel catalogo figura il nome del proprietario seguito da quello dell'allevatore, intendendosi per allevatore il proprietario del soggetto all'atto della nascita.

Il catalogo riporta per ogni soggetto la data di nascita, la genealogia per almeno una generazione, i dati genetici e produttivi almeno per il soggetto e/o la madre e le qualifiche speciali di cui all'art. 22 del Disciplinare del Libro genealogico della razza Bruna.

Il formato del catalogo e l'esposizione dei dati sono predisposti secondo le modalità impartite dall'Ufficio centrale del Libro genealogico.

Art. 9

I soggetti iscritti alla Mostra, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 vengono suddivisi nelle seguenti sezioni e categorie:

- 1^a Sezione 1^a categoria: tori da 8 a 13 mesi
 2^a categoria: tori da 13 a 18 mesi
- 2^a Sezione 3^a categoria: vitelle da 8 a 12 mesi - presentate da ragazzi con meno di 15 anni
 4^a categoria: manze da 12 a 16 mesi
 5^a categoria: manze da 16 a 20 mesi
 6^a categoria: manze da 20 a 24 mesi
 7^a categoria: manze e giovenche da 24 a 30 mesi
 9^a categoria: vacche in asciutta fino a 5 anni
 10^a categoria: vacche in asciutta di 5 anni ed oltre
 11^a categoria: vacche in lattazione fino a 30 mesi
 12^a categoria: vacche in lattazione da 30 a 36 mesi
 13^a categoria: vacche in lattazione da 3 a 4 anni
 14^a categoria: vacche in lattazione da 4 a 5 anni
 15^a categoria: vacche in lattazione oltre 5 anni
 16^a categoria: vacche in lattazione "produttive e longeve" con produzione totale di almeno 1500 kg di proteine od almeno 5 parti all'attivo

L'Ente organizzatore, in accordo con l'Ufficio centrale del Libro genealogico, può procedere, dandone preventiva comunicazione agli enti ed agli allevatori interessati:

- nelle mostre zonali e provinciali, ad aggiungere una categoria (8^a) di giovenche da 30 a 36 mesi d'età;
- a definire un limite massimo d'età per la categoria delle vacche in latte oltre i 5 anni;
- a dividere e/o raggruppare eventuali categorie con presenze eccessive o insufficienti, oppure in alternativa, a definire i raggruppamenti più opportuni sulla base delle presenze effettive; salvaguardando sempre e comunque l'esigenza di avere classi di giudizio omogenee per poter effettuare i necessari confronti tecnici;
- a definire il programma d'uscita nel ring di valutazione delle categorie, fatte salve le esigenze previste dal presente disciplinare in merito alle finali manze/giovenche e vacche. Nelle mostre nazionali la categoria delle vitelle da 8 a 12 mesi presentate da ragazzi con meno di 15 anni verrà valutata appena prima della finale manze/giovenche.

Le vacche in lattazione con una produzione totale di almeno 1500 kg di proteine o con almeno 5 parti all'attivo, documentata ufficialmente dall'Ufficio provinciale con certificati di lattazione e con prestampati per le frazioni di lattazione alla data di chiusura delle iscrizioni, sono iscritte d'ufficio alla 16^a categoria.

Art. 10

I soggetti iscritti alla Mostra e non in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, sono elencati in catalogo in appendice, suddivisi in maschi e femmine.

Art. 11

Le valutazioni morfologiche sono effettuate, con le limitazioni di cui all'art.12, sui soli soggetti nati in Italia che rispondono ai seguenti requisiti:

Maschi: iscritti al Registro genealogico tori con i requisiti per funzionare in monta naturale od in inseminazione artificiale.

Femmine: a) manze, giovenche e vacche fino a 4 anni di età di cui non si conosca una lattazione ufficiale e che abbiano:

- una generazione di ascendenti iscritta al Libro genealogico;
- requisiti genetici: ITE od ITE Pedigree previsti per le madri di tori di Monta naturale, oppure i seguenti requisiti funzionali:
- con madre avente almeno una lattazione convenzionale ufficialmente controllata A4, A6, Proiettata (Alpeggio), AT, B, con il 3,2% di proteine e con le seguenti produzioni di latte:

<i>età al parto</i>	<i>kg latte</i>
fino a 3 anni	4500 oppure
da 3 a 4 anni	5000 oppure
oltre i 4 anni di	5500

b) vacche con lattazione propria che abbiano:

- una generazione di ascendenti iscritta al Libro genealogico;
- requisiti genetici o funzionali previsti al punto a).

Gli Enti Organizzatori, d'intesa con l'Ufficio centrale del Libro genealogico, possono modificare i requisiti richiesti per la presentazione a concorso al fine di perseguire specifiche finalità.

I capi elencati fra i "soggetti esposti in Mostra" per mancanza dei requisiti produttivi al momento dell'iscrizione possono essere ammessi a concorso dietro presentazione, di un documento ufficiale attestante il raggiungimento dei requisiti previsti.

Art. 12

L'Ente organizzatore, in accordo con l'Ufficio centrale del Libro genealogico, può preventivamente porre dei limiti alla partecipazione dei soggetti alla mostra (esclusione dei maschi, delle vacche in asciutta, ecc.). Le modalità e l'entità delle limitazioni dovranno essere opportunamente motivate.

Art. 13

La valutazione dei bovini è affidata ad un giudice unico designato dall'Ufficio centrale.

Contemporaneamente viene anche designato un giudice supplente che può essere consultato dal giudice unico.

Il giudice unico giudica più categorie, e come il suo supplente, non può avere soggetti partecipanti ai concorsi della Mostra.

E' ammessa la designazione di più giudici, nominati come detto in precedenza, che in ogni caso giudicano da soli, qualora il numero dei capi iscritti lo richieda, fermo restando che una categoria deve essere giudicata da un unico giudice.

Il giudizio è inappellabile.

Art. 14

La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento, presentati per gruppi della stessa categoria in apposito recinto precluso a qualsiasi persona che non siano il giudice e il suo supplente.

Art. 15

In base alle caratteristiche morfologiche il giudice unico dispone in ciascuna categoria tutti i capi in ordine di merito. In base alla graduatoria formulata vengono assegnati i seguenti distintivi ufficiali forniti dall'Ufficio centrale:

- coccarda tricolore al 1° soggetto classificato / Campione di categoria
- coccarda tricolore al 2° soggetto classificato / Campione di riserva di categoria
- coccarda azzurra al 3° soggetto classificato / Menzione d'onore
- coccarda rossa al 4° soggetto classificato
- coccarda bianca al 5° soggetto classificato
- coccarda gialla dal 6° soggetto classificato in poi

Il 1° ed il 2° soggetto di ogni categoria possono essere proclamati campione e campione di riserva. Il giudice potrà inoltre assegnare il titolo di "menzione d'onore" a soggetti che riterrà meritevoli di partecipare alle finali.

La Campionessa, la riserva e le eventuali menzioni d'onore di tutte le classi di giudizio del giovane bestiame (vitelle, manze e giovenche) concorreranno alla finale per l'aggiudicazione dei titoli:

- Campionessa manze e giovenche;
- Campionessa riserva manze e giovenche;
- 3ª assoluta manze e giovenche.

La campionessa, la riserva e le eventuali menzioni d'onore di tutte le classi di giudizio delle vacche, concorreranno alla finale per l'aggiudicazione dei titoli:

- Campionessa vacche;
- Campionessa riserva vacche;
- 3^a assoluta vacche.

Nelle finali di cui sopra possono concorrere anche le campionesse, le riserve, le menzioni d'onore, dell'eventuale mostra del "BJC" Bruna junior club, qualora questa sia organizzata con criteri e requisiti analoghi e si svolga parallelamente alla mostra ufficiale.

Alle campionesse, alle riserve ed alle terze assolute della mostra sia delle manze e giovenche che delle vacche verranno assegnati ulteriori distintivi.

Nel caso che la valutazione delle categorie venga effettuata da più giudici, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, la proclamazione delle Campionesse e Campionesse di riserva, deve essere fatta collegialmente dai giudici che hanno valutato le singole categorie.

Il Giudice può non proclamare i campioni di categoria e della mostra.

L'Ente organizzatore può concordare con l'Ufficio centrale del Libro genealogico eventuali modifiche ai distintivi previsti salvaguardando comunque il carattere di ufficialità.

Art. 16

Al termine della valutazione di ogni categoria si procede alla proclamazione dei risultati ed alla assegnazione del distintivo previsto dal presente Regolamento ad ogni capo prima che i soggetti premiati abbandonino il recinto della giuria.

Art 17

Concorso per la migliore mammella

Per ogni categoria di vacche in lattazione il giudice sceglierà, durante il giudizio individuale, le migliori mammelle, segnalando la 1^a e la 2^a. Queste riceveranno un distintivo ufficiale attestante il risultato conseguito.

Dal confronto tra le migliori mammelle di categoria, il giudice evidenzierà la vacca con la migliore mammella della mostra, alla quale verrà assegnato un ulteriore distintivo.

La valutazione sarà fatta tenendo conto della mammella, indipendentemente da ogni altro carattere, sulla base dello standard della razza che descrive pregi e difetti della mammella stessa.

Il giudice, in caso di bovine non meritevoli, non farà alcuna segnalazione.

Art. 18

I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti alle Mostre ed ai concorsi che adottano il presente Regolamento possono essere iscritti sui certificati genealogici però con la precisa indicazione del luogo e della data della Mostra.

Art. 19

L'Ente Organizzatore non risponde di eventuali errori che possono essere stati fatti nella compilazione del catalogo.